

Bruxelles, 18 marzo 2026
(OR. en)

6190/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0313(APP)

ECOFIN 180
UEM 75
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n.
332/2002 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di finanziamento e
l'uso di una strategia di finanziamento diversificata

REGOLAMENTO (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di finanziamento e l'uso di una strategia di finanziamento diversificata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del 18 novembre 2025 (GU C, C/2025/6772, 23.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/6772/oj>).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio³ istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che non abbiano adottato l'euro e che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.
- (2) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002, la Commissione è stata autorizzata ad attuare un metodo di finanziamento diverso dal metodo previsto in detto regolamento al fine di finanziare i programmi di sostegno finanziario. L'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ("regolamento finanziario") prevede l'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata. Tale metodo di finanziamento consente alla Commissione di dissociare le tempistiche e la scadenza delle singole operazioni di finanziamento dagli esborsi a favore dei beneficiari. Una riserva di liquidità comune finanziata dall'emissione di finanziamenti a breve termine consente alla Commissione di organizzare i pagamenti in maniera indipendente rispetto alle tempistiche precise dell'emissione di obbligazioni a lungo termine.

³ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/332/oj>).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

- (3) Le norme concernenti la strategia di finanziamento diversificata di cui al regolamento finanziario non si applicano ai programmi di sostegno finanziario per i quali gli atti di base sono entrati in vigore prima del 9 novembre 2022. Dato che il regolamento (CE) n. 332/2002 non è entrato in vigore né è stato modificato in tale data o successivamente a tale data, è necessario modificarlo al fine di estendere l'applicazione della strategia di finanziamento diversificata a detto regolamento. La transizione verso una strategia di finanziamento diversificata richiederebbe inoltre la soppressione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2002 al fine di garantire l'allineamento del suo quadro giuridico a tale nuovo metodo di finanziamento.
- (4) La strategia di finanziamento diversificata offre diversi vantaggi rispetto al metodo di finanziamento di cui al regolamento (CE) n. 332/2002. In particolare, evita che la Commissione debba contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie in condizioni volatili o sfavorevoli al fine di finanziare programmi di sostegno finanziario. Consente inoltre alla Commissione di consolidare le esigenze finanziarie di molteplici programmi di assistenza finanziaria, semplificando in tal modo la gestione delle operazioni di finanziamento, riducendo i costi ed evitando la frammentazione dei titoli di debito dell'Unione.
- (5) Dato che il sostegno finanziario a medio termine a favore degli Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 è spesso erogato in condizioni di mercato volatili e sfavorevoli, le modalità di finanziamento per l'utilizzo del meccanismo istituito da detto regolamento dovrebbero essere modificate alla luce dell'esperienza acquisita e dei notevoli vantaggi offerti dalla strategia di finanziamento diversificata rispetto al metodo di finanziamento back-to-back precedentemente utilizzato.

- (6) Gli accordi di prestito conclusi con gli Stati membri dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo dovrebbero contenere una disposizione sul rimborso anticipato da invocare a seguito di un accordo reciproco in merito alle condizioni.
- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire adeguare il metodo di finanziamento a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 alla strategia di finanziamento diversificata a norma del regolamento finanziario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto riguarda i finanziamenti dell'Unione ma, a motivo della necessità che l'Unione contragga prestiti sui mercati dei capitali per fornire l'assistenza finanziaria necessaria, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (8) Per l'adozione del presente regolamento il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 352.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 332/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 332/2002

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è così modificato:

1. all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;
2. l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. Al fine di finanziare i prestiti nel contesto del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, un accordo di prestito stabilisce:
 - a) l'importo massimo del prestito;
 - b) il periodo di disponibilità;

- c) la durata massima di ciascuna erogazione del prestito; e
- d) i termini e le condizioni dettagliate dell'assistenza finanziaria da fornire.

* Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>)."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
